

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

**COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
(Provincia di Cosenza)**

Ufficio del Revisore Unico

Verbale N.43 del 09 maggio 2026

Oggi 09 maggio 2026 alle ore 10,00, presso il proprio studio professionale sito in Cosenza al Viale Sergio Cosmai nr.42, è convenuto il Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS), Dott. Eustachio Ventura, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.14 del 07.07.2023 nonché con decorrenza dell'incarico dal 13.07.2023, per esaminare e prendere atto della proposta di rilascio di un parere sulla Sezione 3.2 del PIAO 2026/2028 concernente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, trasmessa da parte della Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Giovanna Oliverio, circa quanto sotto indicato in oggetto:

1. PROPOSTA SU SEZIONE 3.2 DEL PIAO 2026-2028 CONCERNENTE IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - ESPRESSIONE DEL RELATIVO PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE.
--

Vista

la proposta di rilascio di un parere sulla Sezione 3.2 del PIAO 2026/2028 concernente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, trasmessa da parte della Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Giovanna Oliverio, tramite PEC DEL 07.05.2026 alle ore 12:49, con relativo allegato contenente anche lo schema di calcolo limite articolo 1 comma 557, Finanziaria 2007, con l'aggiunta del documento inerente la stessa Sezione 3.2 del PIAO 2026/2028 riguardante il Piano Triennale dei Fabbisogni, dall'indirizzo:

protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepec.it

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

all'indirizzo PEC del sottoscritto organo di revisione
eustachioventura@odcec.cs.legalmail.it;

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del*

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;

- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva*

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- *le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;*
- *la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale*

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Considerato

che codesto organo di revisione non può trascurare il **“parere non favorevole”** reso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con il verbale n.17 del 21 settembre 2024 nonché il **“parere non favorevole”** rilasciato al bilancio di previsione 2026/2028 con verbale n.42 del 26 aprile 2026 che non fanno altro che confermare la presenza di una grave situazione di squilibrio finanziario, tale da pregiudicare il bilancio ed ovviamente gli equilibri che sono attualmente inesistenti;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione - P.I.A.O.) nella sezione 3.2 (Piano triennale del fabbisogno di personale) il piano occupazionale per il periodo 2026/2028

Preso atto

dei conteggi predisposti dai competenti uffici, rispetto all'applicazione del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità), in ossequio al limite di spesa di cui all'articolo 1 comma 557 della Legge 296/2006;

Osservato che:

- L'Ente si trova ancora ad attendere una risposta dalla Corte dei Conti all'eventuale approvazione del Piano di Riequilibrio Pluriennale , accompagnato da un parere dello scrivente revisore

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

“NON FAVOREVOLE” ed a cui si rinvia per maggiori dettagli;

“NON ASSEVERA” il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere “NON FAVOREVOLE”

alla proposta in merito alla proposta di modifica della Sezione 3.2 del PIAO 2026-2028 concernente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, anche alla luce delle gravi criticità finanziarie dell'Ente, già conclamate sia dagli Uffici (cfr. Rendiconto 2023 - Bilancio Preventivo 2026/2028), sia da numerosi pareri dello scrivente revisore unico, tutti “NON FAVOREVOLI”, culminati nel disavanzo di amministrazione di euro 3.571.903,76 nel bilancio consuntivo 2023 nonché rappresentato, insieme ai debiti fuori bilancio da coprire, nella relazione al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale;

valutati i debiti fuori bilancio, ancora emersi nel corso dell'esercizio finanziario 2025 per €887.678,94 - cfr. verbali del revisore unico n.33 del 30.07.2025 e n.34 del 22.08.2025 - che si vanno ad aggiungere a quelli inseriti nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, che già presentava un disavanzo di euro - 3.571.903,76, continuando a confermare quello che il revisore unico sosteneva sin dal suo insediamento nell'incarico nonché evidenziando come le misure individuate per ripristinare gli equilibri e la sostenibilità del piano stesso siano state adeguatamente valutate dallo scrivente revisore non idonee, inattendibili ed insostenibili nelle previsioni di entrata, nella veridicità delle previsioni di spesa e quindi nella effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato dall'Ente;

considerato anche il parere “NON FAVOREVOLE” in merito alla proposta di stabilizzazione, sostenibilità e attestazione dei Tirocini di Inclusione Sociale (acronimo di T.I.S.), rilasciato nel verbale n.41 del 07.02.2026.

Alla luce di quanto sopra esposto, visto, rilevato, dato atto, tenuto conto, valutato e considerato l'Organo di Revisione,

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE

in merito alla proposta di modifica della Sezione 3.2 del PIAO 2026-2028 concernente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, da parte della Responsabile del Servizio Amministrativo Dott.ssa Giovanna Oliverio, trasmessa tramite PEC il 07.05.2026.

Il revisore unico trasmette tramite PEC al protocollo dell'Ente il presente verbale, composto di n.7 (sette) pagine, affinché il medesimo venga trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore/Consigliere Responsabile al Bilancio, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico nonché alla Responsabile del Settore Amministrativo.

La riunione si conclude alle ore 11,30 previa redazione del presente verbale.

IL REVISORE UNICO
Dott. Eustachio Ventura